

Disposizioni in materia di Terzo settore e amministrazione condivisa

Signori Consiglieri,

la proposta di legge regionale in esame si propone di regolare e promuovere il ruolo del Terzo settore all'interno della Regione Marche, introducendo misure che favoriscono la cooperazione tra enti pubblici e formazioni sociali. Questo intervento legislativo si inserisce nell'ambito di politiche più ampie, finalizzate a garantire il benessere della comunità e a sostenere l'integrazione sociale, registrando l'importanza di un'assistenza sociale che non è esclusivamente di competenza pubblica ma che coinvolge anche il volontariato e altre forme di associazionismo.

Essa si configura come un'importante iniziativa per la Regione Marche, in grado di promuovere una maggiore integrazione tra pubblico e privato nell'ambito della gestione dei bisogni sociali. L'approccio partecipativo e collaborativo delineato nei vari articoli offre strumenti reali per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e per una maggiore risposta alle esigenze dei cittadini.

Attraverso la creazione di tavoli di confronto, la promozione di progetti condivisi e l'attivazione di processi di co-programmazione e di co-progettazione, la legge rappresenta un passo significativo verso una governance più inclusiva e attenta ai bisogni della comunità, valorizzando il ruolo fondamentale del Terzo settore con elevati standard di trasparenza e coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate, affinché gli obiettivi di solidarietà e utilità sociale possano essere efficacemente perseguiti.

In particolare la proposta di legge si fonda su 18 articoli di seguito evidenziati:

Finalità (Art. 1): la legge riconosce l'importanza del Terzo settore, sottolineando come le formazioni sociali operanti senza fini di lucro contribuiscano al benessere della collettività. Questa è una premessa fondamentale che legittima gli interventi successivi.

Oggetto (Art. 2): delineando i temi specifici, la legge cerca di stabilire un modello di coinvolgimento degli enti del Terzo settore nelle attività di programmazione regionale, dimostrando una volontà di integrazione e sinergia.

Amministrazione Condivisa (Art. 3): introducendo il concetto di amministrazione condivisa, si pone l'accento sulla co-programmazione e co-progettazione, strumenti che rimandano a un nuovo paradigma di governance in cui i soggetti pubblici cooperano attivamente con il Terzo settore.

Enti del Terzo Settore e Altri Enti senza Fine di Lucro (Art. 4): specifica quali enti rientrano nel Terzo settore e riconosce l'importanza dell'associazionismo anche al di fuori dei registri ufficiali, favorendo quindi una maggiore inclusività.

Centro Servizi per il Volontariato (Art. 5): riconosce l'importanza dei Centri di Servizio per il Volontariato come snodi fondamentali per la comunicazione e il supporto alle realtà associative sul territorio.

Consulta Regionale del Terzo Settore (Art. 6): istituisce un organismo di consultazione che permette di avere una voce istituzionale per gli attori del Terzo settore, promuovendo il dialogo e la partecipazione delle associazioni alle decisioni politiche.

Compiti della Consulta regionale del Terzo Settore (Art. 7): stabilisce i compiti relativi alla Consulta regionale.

Co-programmazione e Co-progettazione (Art. 8-11): si pongono le basi per un coinvolgimento reale degli enti del Terzo Settore nel processo di programmazione, sottolineando un approccio trasparente e responsabile che mira a rispondere ai bisogni della comunità in modo efficace.

Convenzioni e Accesso ai Fondi (Art. 12-13): la legge facilita l'accesso delle organizzazioni del Terzo settore ai finanziamenti europei e stabilisce criteri chiari per la stipula di convenzioni, garantendo che i costi siano equamente rimborsati.

Utilizzazione di beni pubblici (Art. 14-15): introduce delle agevolazioni relative all'uso di beni pubblici per attività sociali, favorendo le manifestazioni e iniziative del Terzo settore.

Benefici e Premialità (Art. 16): propone il riconoscimento delle reti di partenariato attraverso premi speciali, stimolando la cooperazione tra enti pubblici e privati e incentivando la qualità dei progetti.

Abrogazioni e invarianza finanziaria (Art. 17-18): prevede l'abrogazione delle norme incompatibili e garantisce che l'attuazione della legge non crei nuovi oneri per il bilancio regionale.